

## DIRITTO SOCIETARIO

---

### **Voto “determinante” dell’amministratore nelle decisioni del CdA**

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

**L'IMPLEMENTAZIONE E IL MONITORAGGIO DI ADEGUATI  
ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI UN SISTEMA DI CONTROLLO**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **Massima 195 del Notariato di Milano** riconosce come **legittima** la **clausola statutaria** in cui sia previsto che le **deliberazioni del consiglio di amministrazione** di una SpA o di una Srl siano validamente assunte solo se, oltre al *quorum* legale o statutario, ricorra anche il **voto favorevole** (o non ricorra il **voto contrario**), di **uno o più determinati amministratori** individuati in forza della **carica ricoperta**, della **provenienza** della loro nomina o secondo **altri criteri**.

Inoltre, è riconosciuta legittima anche la clausola statutaria che subordina la decisione del CdA al **voto favorevole di tutti gli amministratori** in carica.

Ai sensi dell'[articolo 2388, comma 2, cod. civ.](#), le deliberazioni del consiglio di amministrazione “sono prese a **maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto**”; non ci sono perciò **limiti espliciti** all'autonomia statutaria nella fissazione del **quorum deliberativo** del CdA, potendo questo essere **umentato** come pure **diminuito**.

Un esempio di frequente clausola di **riduzione del quorum** si ha quando, in presenza di **parità di voti** favorevoli e contrari, si dispone che **prevalga il voto del Presidente del CdA**.

Di contro, l'**umento del quorum**, osserva il Notariato di Milano, può andare in **due direzioni**:

1. la prima consiste nel chiedere un **numero di voti favorevoli più alto** (ad esempio, il 70% degli intervenuti);
2. la seconda consiste nell'attribuire un **voto determinante** ad un amministratore.

In questa seconda circostanza, diviene non più sufficiente la maggioranza dei voti favorevoli, bensì occorre che tra i voti favorevoli vi sia anche dell'amministratore a cui è stato attribuito il **“voto favorevole determinante”**.

Una diversa modalità può essere quella di prevedere invece il **“voto contrario determinante”**,

così da fare in modo che la delibera assunta a maggioranza sia valida purché non consti il **voto contrario dell'amministratore** individuato, il quale potrebbe anche essere semplicemente assente.

Il voto determinante può essere limitato a **determinati argomenti** particolarmente importanti e sensibili per alcuni soci, o condizionato al verificarsi di determinati presupposti.

Il voto determinante può essere attribuito a **qualsiasi amministratore**, purché lo statuto contenga un criterio che ne consenta **l'individuazione**.

Ad esempio, può essere **associato ad una particolare carica** (il Presidente, l'amministratore delegato, ecc.), come pure può essere riservato ad un amministratore per via della **provenienza della sua nomina** espressione di determinati soci.

Secondo il Notariato, **ogni criterio** può essere utilizzato ai fini di riservare il voto determinante in seno all'organo amministrativo, ed inoltre lo stesso può essere associato **anche a più amministratori**, e non solamente ad uno di essi.

**Le ragioni** che possono suggerire l'introduzione del voto determinante sono di norma relative alla presenza di **soci con interessi diversi**, e questa soluzione è utile per consentire di raggiungere un **buon equilibrio** nell'assetto organizzativo e nella *governance* societaria.

La Massima riconosce inoltre **la legittimità** della clausola che imponga anche **l'unanimità**, anche se l'ammissibilità della stessa in modo generalizzato per tutte le deliberazioni incontra **critiche in dottrina e giurisprudenza**.

Il documento si sofferma poi sulla situazione del Consiglio di amministrazione composto da **due amministratori**; è il tipico caso in cui il loro **voto favorevole è sempre determinante**, così che le delibere sono di fatto sempre assunte all'unanimità.

Tuttavia, è ovvio che quanto è maggiore il numero dei componenti del CdA tanto più l'aumento degli amministratori con voto determinante o l'introduzione di **clausole unanimistiche** rischia in concreto di provocare **gravi situazioni di stallo decisionale**, pericolose per l'esigenza di fluidità della gestione.

Le considerazioni sviluppate nella Massima valgono sia per le SpA che per le Srl in cui l'organo amministrativo ha assunto forma della **pluralità di amministratori** con poteri congiunti, oppure si è ricorso alla nomina di un CdA.